

CAPITOLATO SPECIALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO MICRO NIDO COMUNALE

ART. 1 – OGGETTO DEL CAPITOLATO

Il presente capitolato ha come oggetto:

- a) la disciplina della gestione del servizio di Micro Nido del Comune di Villalvernia, sito in Piazza Don Pierino Bonaventura, n. 1, comprendente le attività educative ausiliarie, inclusa la pulizia dei locali;
- b) la concessione in comodato d'uso gratuito dei locali della relativa struttura siti nell'immobile in Piazza Don Pierino Bonaventura, n. 1, ad eccezione dei locali adibiti a cucina.

ART. 2 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di Micro Nido è svolto per un numero massimo di 24 bambini, (capacità ricettiva massima stabilita dalla competente autorità sanitaria), compresi tra i 3 mesi e i 3 anni. I criteri per l'ammissione dei sono stabiliti nell'apposito disciplinare o Regolamento comunale, bambini e le quote relative alle rette mensili di frequenza sono determinate annualmente con deliberazione della Giunta comunale.

L'Ente gestore dovrà assicurare il rapporto numerico massimo educatrice-bambini previsto dalla vigente normativa regionale ed il personale richiesto per garantire l'efficacia e l'efficienza delle varie attività comprese nel servizio.

Le attività educative devono essere affidate a personale specializzato, in possesso dei requisiti riportati nel successivo art. 3.

L'affidamento servizio di Micro Nido, inizia a settembre 2023 e termina al 14 agosto 2024 ed è attivo tutti i giorni feriali (dal lunedì al venerdì, con possibilità di estensione anche al sabato), con apertura **dalle ore 07.30 alle ore 18.00** anche nei i giorni di chiusura per le vacanze natalizie o pasquali, ad esclusione delle feste religiose o civili e Santo Patrono. Per esigenze rappresentate dall'utenza l'Amministrazione comunale potrà apportare delle variazioni a tale orario, in accordo con il gestore.

L'orario del servizio deve cercare di fornire risposte flessibili e differenziate in relazione alle molteplici e crescenti esigenze delle famiglie:

Il servizio prevede un periodo di inserimento del bambino. L'inserimento è previsto nelle prime due settimane per un massimo di n. 6 (sei)bambini, sulla base delle esigenze familiari e di lavoro.

La data di inizio del Servizio in parola sarà concordata con la cooperativa affidataria del servizio educativo.

Art. 3 - REQUISITI E COMPITI DEL PERSONALE IMPIEGATO

L'Ente gestore dovrà assegnare ed impiegare personale professionale qualificato in possesso delle necessarie autorizzazioni, certificazioni sanitarie (se necessarie) e qualifiche professionali. In particolare, il personale dovrà essere in possesso dei requisiti di cui alla D.G.R. 13-2738 del 2.05.2006 ed almeno 3 anni di esperienza identica.

Il personale educativo addetto all'assistenza deve essere in possesso di uno dei seguenti titoli:

- Vigilatrice d'infanzia, Puericultrice, Assistente comunità infantili, Tecnico dei Servizi Sociali - indirizzo educatore, Diploma di scuola magistrale, Diploma di maturità magistrale; Maturità di Liceo psicopedagogico, laurea breve attinente al servizio o titoli equipollenti e deve attuare tutti gli adempimenti etico-deontologici propri della professione.

Il personale ausiliario deve essere in possesso di licenza di scuola dell'obbligo ed assolvere i compiti di preparazione dei pasti e somministrazione, lavanderia, stireria, pulizia delle attrezzature, degli arredi, degli ambienti interni ed esterni (compreso il giardino) nonché ogni altro compito connesso con le esigenze del bambino e degli ambienti che lo ospitano.

Il personale non è autorizzato a somministrare medicinali ai bambini.

Il personale è tenuto a partecipare alle riunioni dell'Assemblea e del Comitato di gestione, secondo le direttive dell'Amministrazione comunale.

Art. 4 – IMPEGNI E OBBLIGHI DEL GESTORE

L'Ente gestore è obbligato ad eseguire i servizi di cui al presente capitolato, ed è responsabile dell'esatto adempimento delle condizioni del contratto e della perfetta riuscita dei servizi.

L'Ente gestore non potrà sospendere a nessun titolo il servizio neppure parzialmente, salvo esplicita autorizzazione.

L'Ente gestore è tenuto:

- ad inviare nota scritta all'Amministrazione comunale, con l'elenco del personale impiegato, preferibilmente prima dell'avvio del servizio. Deve indicare, altresì, il nome del referente, incaricato di tenere i rapporti con i competenti servizi comunali e di garantire l'indispensabile collaborazione fra il personale della cooperativa e quello comunale;
- a garantire la corretta tenuta dei registri di presenza dei bambini, trasmettendoli mensilmente al competente Servizio comunale;
- al termine di ogni anno scolastico si impegna a predisporre e a trasmettere una relazione consuntiva sull'attività complessiva svolta;
- a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti;
- a dotare il personale di tesserino di riconoscimento con indicazione di appartenenza alla ditta aggiudicataria per l'espletamento del servizio;
- in caso di assunzioni, ad effettuarle prioritariamente tra i residenti nel Comune di Villalvernia.

L'Ente gestore è obbligato a garantire:

- a) di norma la continuità delle prestazioni del medesimo operatore, fatto salvo le assenze per malattia o ferie e quanto previsto al precedente articolo;
- b) la sostituzione, anche nella stessa giornata, dei propri operatori, per qualsiasi motivo, nonché di quelli che a giudizio delle parti risultano inadatti allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente atto. Il personale addetto dovrà essere di assoluta fiducia e provata riservatezza;

c) la custodia ed il corretto utilizzo degli spazi, degli arredi, dei giochi, delle strumentazioni ludiche e tecniche, etc. Eventuali rotture, danneggiamenti ed ammanchi che dovessero verificarsi dovuti a dolo, colpa o incuria dell'appaltatore aggiudicatario dovranno essere riparati/reintegrati e/o rimborsati al Comune;

Art. 5 - ONERI DIVERSI

Il Comune di Villalvernia assume i seguenti oneri:

- Manutenzione ordinaria e straordinaria dell'edificio sede del Micro Nido, degli impianti e dell'area verde attrezzata a servizio dell'immobile;
- eventuali tasse o imposte relative all'immobile;
- canoni e consumi energia elettrica, gas, telefono e acqua;
- fornitura arredi ed attrezzature già esistenti nella struttura.

A carico dell'Ente gestore del servizio Micro Nido sono previsti i seguenti oneri:

- fornitura materiale:
 - a) per l'igiene intima dei bambini (carta igienica, salviette, talco, saponi, ecc.)
 - b) per la pulizia delle attrezzature, degli arredi e dei locali
 - c) didattico e altre attrezzature necessarie al servizio in aggiunta di quelli forniti dal Comune
- eventuali riparazione attrezzature consegnati dal Comune in caso di accertata colpa;
- stipula idonea polizza assicurativa infortuni per gli operatori ed i minori utenti.

ART. 5 - CORRISPETTIVO E ONERI FINANZIARI

L'Affidatario adegua l'importo delle fatture mensili di cui all'art. 3 del presente contratto in base alla presenza dei minori iscritti e frequentanti sulla base dei seguenti parametri:-----

-con 0 iscritti e frequentanti è sospesa la fatturazione-----

-da 5 a 9 bambini iscritti e frequentanti la fatturazione e' ridotta del 20%;

- con 10 bambini iscritti e frequentanti l'importo mensile e' ridotto del 11%;

-da 11 a 15 bambini iscritti e frequentanti l'importo mensile è ridotto del 9%.

-da 16 a 20 bambini iscritti e frequentanti l'importo mensile è ridotto del 2%.-----

-da 22 a 24 bambini iscritti e frequentanti l'importo mensile della fatturazione è completo.-----

Gli oneri finanziari per la gestione dei servizi in concessione, saranno assicurati come segue:

A) onere a carico delle famiglie pari alla tariffa determinata dalla Giunta comunale, relativa ai diversi tipi di servizi, che sarà versata, mensilmente, entro i primi otto giorni del mese successivo, a partire dal mese di novembre, sul c/c bancario intestato alla tesoreria Comunale di Villalvernia.

B) Eventuale contributo assegnato dalla Provincia o Regione e delle possibilità di bilancio;

C) Contributi dei Comuni sottoscrittori del protocollo d'intesa, approvato con deliberazione della Giunta comunale in caso di propri residenti iscritti.

D) Onere a carico delle famiglie per eventuali servizi integrativi, il cui costo sarà determinato e riscosso dal gestore.

ART. 6 – SICUREZZA

L'Ente gestore è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, nonché a comunicare, in sede di stipula del contratto, il nominativo del responsabile della sicurezza.

Non sussistono significativi motivi di interferenze con altri servizi.

ART. 7 – RISPETTO DELLA PRIVACY

L'Ente gestore è tenuto all'osservanza di tutto quanto stabilito dalla normativa vigente sulla tutela della privacy. Titolare del trattamento per il Comune è la Responsabile dell'Area Amministrativa e dell'Area Finanziaria.

ART. 8 – TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

L'Ente gestore, ancorché non aderente ad associazioni firmatarie, si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, anche nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle previste dal CCNL cooperative sociali ed integrazioni, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

L'Ente gestore è tenuto inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.

Qualora l'Ente gestore non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'Amministrazione. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali dell'appaltatore aggiudicatario.

In caso di subentro di nuova azienda nella gestione dell'appalto, dovrà applicarsi l'art. 37 di cui al CCNL cooperative sociali, ovvero la subentrante dovrà assumere il personale in servizio, mantenendo le medesime condizioni economiche maturate dai lavoratori.

Art. 9 - CONTROLLI

Per verificare la corretta esecuzione e l'esatto adempimento degli obblighi assunti, l'Amministrazione comunale potrà disporre in qualsiasi momento i controlli ritenuti necessari, avvalendosi all'occorrenza degli Organi e delle persone che riterranno opportuni.

L'Amministrazione farà pervenire all'appaltatore aggiudicatario, per iscritto, le osservazioni alle contestazioni rilevate in sede di controllo.

Se entro dieci giorni dalla data di comunicazione l'appaltatore aggiudicatario non fornirà alcuna controprova, l'Amministrazione applicherà le misure repressive previste dal presente capitolato

Art. 10 - PENALITA'

Qualora l'Ente gestore non ottemperi agli obblighi previsti nel presente capitolato o il servizio non venga espletato anche per un sol giorno, l'Amministrazione applicherà una penale pari ad € 250 per ogni giorno dell'accertato inadempimento.

L'applicazione della penalità sarà preceduta da regolare contestazione di inadempienza inviata a mezzo lettera raccomandata A.R. alla ditta appaltatrice la quale potrà presentare le proprie controdeduzioni entro 10 (dieci) giorni dalla notifica della contestazione. Le riserve pervenute oltre il predetto termine non saranno prese in considerazione.

L'Ente gestore, nonostante la riserva, non potrà sospendere o anche solo rallentare il servizio. Il riesame della riserva avverrà prima del pagamento della rata successiva al mese in cui la riserva è pervenuta.

Il pagamento della penale o la risoluzione del contratto non libera la ditta appaltatrice dalla responsabilità per i danni causati.

L'applicazione di tre penali comporterà la risoluzione automatica del contratto e la riscossione della fideiussione, salva la risarcibilità del danno ulteriore.

Art. 11 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese necessarie per la stipula del contratto e consequenziali ad essa sono a totale carico dell'Aggiudicataria.

Art. 12 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie di qualsiasi natura e genere che dovessero insorgere tra il Comune e l'Ente gestore in ordine alla esecuzione dei patti stipulati con il presente contratto e che non potessero essere risolte in via bonaria dalle parti saranno di competenza del Tribunale di Alessandria.

Art. 13 - RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di recedere dal contratto, con un preavviso di 30 giorni da comunicare con lettera raccomandata A/R, qualora venisse modificato il tipo di gestione del servizio ove venissero meno, in tutto o in parte le esigenze dell'appalto. A titolo non esaustivo il recesso potrà essere richiesto qualora il numero dei bambini che fruisce del servizio sia inferiore a 5 partecipanti e, quindi, il servizio medesimo non sia ritenuto economicamente sostenibile.

Nel caso di violazione degli obblighi contrattuali, l'Amministrazione comunale potrà risolvere anticipatamente il contratto nei seguenti casi:

- violazioni degli obblighi contrattuali;
- subappalto del servizio;
- cattiva qualità delle prestazioni;
- scioglimento della cooperativa

Alla risoluzione anticipata si provvederà come segue:

- L'Amministrazione comunale contesterà le violazioni a mezzo lettera raccomandata A/R o fax e assegnerà un termine per la loro eliminazione;
- la azienda aggiudicataria dovrà provvedere a porre in essere nei termini e nelle modalità della lettera di diffida, le disposizioni impartite dall'Amministrazione;
- trascorso inutilmente il termine indicato nella diffida, il contratto si intenderà risolto di diritto, procedendosi nei confronti dell'appaltatore alla determinazione dei danni sofferti e rivalendosi con l'incameramento della cauzione, salva la risarcibilità del danno ulteriore.

ART. 14 – GARANZIE: POLIZZA ASSICURATIVA - CAUZIONE

L'Ente gestore è responsabile dei danni che dovessero occorrere agli utenti del servizio o a terzi nel corso dello svolgimento dell'attività ed imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni. Esso dovrà, pertanto, procedere alla stipula di una polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro per un importo non inferiore a euro 2.000.000,00. Copia della polizza stipulata dovrà essere consegnata al Comune alla stipula del relativo contratto/convenzione.

A garanzia dell'esatto adempimento di quanto previsto dalla convenzione e dal presente capitolato allegato, viene stabilita una cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/06, in contanti o mediante polizza fidejussoria, assicurativa o bancaria, nei modi di legge (l'importo contrattuale è pari alla base d'asta ridotta del ribasso).

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, valgono le disposizioni regolamentari, legislative vigenti in materia e quant'altro disposto con provvedimenti del Comune.

LA DITTA

COMUNE DI VILLALVERNIA

PREMESSO

- che il Comune di Villalvernia opera nel settore dell'infanzia con servizi ed interventi volti a garantire sostegno ed aiuto pedagogico alle famiglie e occasioni di crescita educativa e socializzazione ai bambini, attraverso servizi educativi specifici per la prima infanzia (micro nido);-----
- che l'Amministrazione comunale intende garantire ai minori la massima qualità dei servizi;-----

- che, al fine di perseguire obiettivi di efficienza, efficacia, trasparenza ed economicità, l'Amministrazione ha individuato, a suo tempo, l'assetto tecnico-gestionale più idoneo a soddisfare i predetti requisiti, oltre agli obiettivi di qualità sociale specifici di ciascun servizio;-----

- che, in funzione di quanto sopra evidenziato, il Comune di Villalvernia partecipa alla rete dei servizi territoriali per i minori sia con interventi e servizi a gestione diretta, sia avvalendosi di collaborazioni, convenzioni e contratti con soggetti esterni, in possesso dei necessari requisiti di affidabilità e professionalità,;
- che l'Ente non dispone, nella propria dotazione organica, delle risorse umane necessarie e sufficienti per provvedere alla gestione diretta dei servizi di cui sopra, per cui si è reso necessario avvalersi di competenti soggetti esterni;-----
- che, pertanto, si è reso necessario avviare una procedura di affidamento dei servizi di micronido e baby parking tale da realizzare la più ampia e concreta integrazione fra servizi educativi per minori e perseguire, al contempo, una razionalizzazione dei costi ed un ottimale rapporto fra qualità dei servizi erogati e costi sostenuti dall'Ente;-----
- che, con Determinazione del Responsabile n. 91 del 09.08.2022 è stata disposta la proroga del servizio educativo fino al 31/07/2023 in attesa di espletare regolare gara.

.

ART. 1 - OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

1.1 - Elementi essenziali

Oggetto del presente contratto è l'affidamento da parte del Comune di Villalvernia (affidante) della gestione del servizio di micro nido comunale "Marta Cimento", in particolare di:-----

- servizio di micro-nido comunale, presso la struttura educativa situata nel territorio del Comune di Villalvernia-

Le prestazioni saranno attuate secondo le norme previste dal presente contratto, con gli standard e le modalità indicate al successivo art. 5, nel Capitolato d'Oneri Speciale , che costituiscono parte integrante del presente contratto e che le parti dichiarano di conoscere.-----

ART. 2 - DURATA DELL'AFFIDAMENTO

La durata del presente contratto e del correlato affidamento di servizio è di 1 anno a decorrere dal 1 settembre 2023 e fino al 14/08/2024.-----

Il Comune di Villalvernia si riserva la facoltà di cui all'art. 106, commi 1 lett. b), 11, 12 del D. Lgs n. 50/2016. -----

ART. 3 - IMPORTO DELL'AFFIDAMENTO

L'importo netto di affidamento dal 01.09.2023 al 14/08/2024 è di € 76.000,00 IVA di legge esclusa (di cui € 900,00, per oneri di sicurezza);

Il soggetto Affidatario si impegna a mantenere fissi ed invariati i prezzi praticati nell'offerta economica per tutto il periodo dell'affidamento, fatti salvi gli adeguamenti di legge e le eventuali riduzioni in funzione del numero di utenti effettivamente frequentanti.-----

ART. 4 - NORME REGOLATRICI

Il presente contratto è regolato da:-----

- le premesse che costituiscono parte integrante del presente contratto;-----

- le clausole del presente contratto;-----

- il Capitolato d'Oneri Speciale sottoscritto dall'Affidatario per accettazione

- il Codice Civile e le norme contenute nelle leggi speciali in materia di contratti, per quanto non regolato dalle clausole e dalle disposizioni individuate ai punti precedenti.-----

ART. 5 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

5.1 - Finalità del servizio

La gestione dei servizi affidati è volta a favorire il benessere psico-fisico e le opportunità di crescita educativa e di socializzazione dei bambini e delle bambine -da 3 mesi a 3 anni, nel quadro delle politiche

locali di tutela e promozione dei diritti dell'infanzia e di armonizzazione dei tempi familiari di lavoro e di cura. -----

Il personale impiegato nei servizi dovrà concorrere a realizzare interventi il cui obiettivo sia l'interesse di crescita ed il benessere degli utenti, in coordinamento con la famiglia e con la rete dei servizi.-----

Il servizio affidato dovrà essere svolto conformemente alle disposizioni nazionali e regionali in materia e dovrà rispettare gli standard previsti nelle relative sezioni del presente contratto. Tali standard sono da considerarsi minimi; essi vanno rigorosamente rispettati in quanto definiscono il livello di qualità e garanzia richiesti dalla Stazione Appaltante ed accettati dall'Affidatario in sede di presentazione dell'offerta di gara.--

5.2 – Modalità di svolgimento del servizio

Le modalità di svolgimento del servizio da parte dell'Affidatario sono regolate dalle previsioni del Capitolato d'oneri Speciale .

ART. 6– ESECUZIONE DEL CONTRATTO

6.1. Obblighi dell'Affidatario

Gli obblighi dell'Affidatario del servizio di cui al presente contratto, le eventuali penalità ed il caso di suo fallimento, sono regolati dalla Documentazione depositata e che le parti dichiarano di conoscere.-----

In ogni caso, permane l'obbligo per l'Affidatario di relazionare costantemente al Comune di Villalvernia sull'andamento del servizio affidato.-----

6.2. Subappalto e cessione

Le previsioni riguardanti il subappalto sono regolate dall'art. 9.7 del Capitolato--- d'oneri speciale.-----

E', altresì, vietata la cessione, anche parziale, del contratto, ai sensi dell'art. 10.6 del Capitolato d'oneri speciale.-----

ART. 7 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

7.1 - Deposito di garanzia

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, l'Affidatario presenta prescritta cauzione di € _____ con polizza fideiussoria rilasciata dalla Compagnia .

La predetta cauzione sarà svincolata secondo tempi e modalità previsti dalle norme di cui al Capitolato speciale d'appalto.-----

7.2. Spese contrattuali e termine per la stipulazione

Tutte le imposte, tasse e spese, relative e conseguenti, sono a carico dell'Affidatario, senza diritto a rivalsa.--

ART. 8 - FATTURAZIONE MODALITA' DI PAGAMENTO E SERVIZI AGGIUNTIVI

8.1 La fatturazione da parte dell'Affidatario ha cadenza mensile. Il pagamento avviene a mezzo mandato emesso dal Servizio contabile del Comune, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, a seguito di verifica sulla regolarità della prestazione e sulla rispondenza della stessa alle condizioni contrattuali. A tale scopo ed ai sensi dell'art. 7.3.5 del Capitolato Speciale d'appalto, alle fatture dovrà essere allegato, quale parte integrante, il prospetto mensile delle presenze.-----

L'Affidatario adegua l'importo delle fatture mensili di cui all'art. 3 del presente contratto in base alla presenza dei minori iscritti e frequentanti sulla base dei seguenti parametri:-----

-con 0 iscritti e frequentanti è sospesa la fatturazione-----

-da 5 a 9 bambini iscritti e frequentanti la fatturazione è ridotta del 20%;

- con 10 bambini iscritti e frequentanti l'importo mensile è ridotto del 11%;

-da 11 a 15 bambini iscritti e frequentanti l'importo mensile è ridotto del 9%

-da 16 a 20 bambini iscritti e frequentanti l'importo mensile è ridotto del 2%.-----

-da 22 a 24 bambini iscritti e frequentanti l'importo mensile della fatturazione è completo.-----

Si precisa che la precedenza viene data alle iscrizioni e frequenza full-time fino al raggiungimento della capienza massima.

ART. 9 – CONTROLLI E VERIFICHE, PENALITA' E RISOLUZIONE

9.1 Controlli e verifiche

Ad integrazione di quanto previsto, l'Affidatario è tenuto alla trasmissione trimestrale al Comune di una dettagliata relazione in ordine all'andamento del servizio, con particolare riferimento alle attività svolte ed alle eventuali criticità emerse durante le attività espletate.-----

Il Comune, tramite i propri Uffici, può disporre in qualsiasi momento, a propria discrezione e senza alcuna informazione preventiva, accertamenti volti a verificare l'andamento del servizio e la rispondenza dello stesso alle previsioni progettuali e contrattuali. A tal fine, l'Affidatario è tenuto a fornire tutta la collaborazione ai controlli esibendo, se richiesta, ogni necessaria documentazione.-----

9.2 Penalità

Per il dettaglio e le ipotesi di penalità a cui l'Affidatario può essere sottoposto si rinvia alla relativa sezione del Capitolato d'onere speciale.-----

9.3 - Risoluzione del contratto

Nel caso di ripetuti e reiterati inadempimenti delle condizioni previste dal presente contratto, da parte dell'Affidatario, gravi e tali da menomare la fiducia nell'adeguatezza dei successivi adempimenti, l'Amministrazione Affidante può, legittimamente e senza formalità di sorta, risolvere ogni rapporto con l'Aggiudicatario stesso, a maggiori spese di questo e con diritto al risarcimento degli eventuali danni, procedendo al prelievo della cauzione, fatto salvo il diritto di ulteriore rivalsa qualora il danno fosse di entità superiore.-----

L'esecuzione in danno non esime l'Affidatario dalle responsabilità civili o penali in cui il medesimo possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.-----

Con la risoluzione del contratto sorge in capo all'Amministrazione comunale il diritto di affidare a terzi la gestione del servizio, in danno all'Affidatario.----- All'impresa inadempiente sono addebitate le maggiori spese sostenute rispetto a quelle previste dal presente contratto; nel caso di minor spesa, nulla spetta all'impresa inadempiente.-----

Il recesso dal contratto da parte dell'Affidatario si configura come inadempienza; esso, di conseguenza, determina il prelievo, da parte dell'Amministrazione comunale, della cauzione e l'esecuzione in danno al recedente della prestazione non eseguita.-----

Il contratto si intende risolto ipso iure (e in danno all'Affidatario), ex art. 1456 Cod. Civ., nei casi previsti dall'Art. 10.6 del Capitolato d'onere speciale.-----

ART. 10 – COPERTURA ASSICURATIVA

L'Affidatario è responsabile dei danni che dovessero occorrere verso terzi prestatori di lavoro, comprendendo nei terzi anche gli utenti, gli utenti tra di loro e i visitatori, i volontari coinvolti nella gestione oggetto del presente Contratto.----Essa stipula una polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi prestatori di lavoro, comprendendo nei terzi anche gli utenti, gli utenti tra di loro e chiunque si trovi all'interno dei locali e nell'area giochi esterna in cui svolgono le attività affidate ed i volontari per un importo non inferiore a 2.000.000,00 (due milioni/00) di Euro, ai sensi dell'Art. 12 del Capitolato d'oneri speciale.-----

L'Affidatario per quanto sopra previsto deve presentare polizza RCT .

L'Affidatario è responsabile per i danni provocati dai propri dipendenti alle cose mobili ed immobili delle sedi presso cui opera, nonché degli utenti e dei terzi coinvolti nel servizio. In ogni caso si impegna alla pronta riparazione dei danni stessi o alla loro sostituzione ed in difetto al loro risarcimento, riconoscendo a tale scopo il diritto di rivalsa da parte della Amministrazione Comunale, sotto qualsiasi e più ampia forma consentita dalla legge, compreso il diritto di ritenzione.-----

L'Affidatario si assume *in toto* tutti gli obblighi previsti dalle normative vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di igiene sul lavoro e di prevenzione incendi, con particolare riguardo a quanto contenuto nel D. Lgs 81/2008 e successive modificazioni e/o integrazioni e della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e antincendio.-----

ART. 11 – OSSERVANZA DI LEGGI ED ALTRE PRESCRIZIONI

L'Affidatario si impegna all'osservanza di leggi, decreti, regolamenti ed in genere di tutte le prescrizioni che siano e che saranno emanate, anche in corso di servizio, dalle autorità competenti e relative a questioni amministrative, assicurative, fiscali e socio-sanitarie. In particolare, l'Affidatario è tenuto all'applicazione e alla vigilanza del rispetto delle norme del D. Lgs. 81/08 s.m.i. e della L. 584/75 s.m.i.-----

Per quanto non previsto specificatamente dal presente contratto si fa espressamente rinvio alle previsioni del Capitolato d'oneri speciale ed a quanto previsto in materia dalla vigente normativa

Eventuali sanzioni comminate dagli organi di controllo competenti saranno a carico del contravventore, sollevando da ogni responsabilità l'Amministrazione Affidante.

Art. 12 – Per quanto non previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni. Per tutto quanto non disciplinato dal presente capitolato si applicano le norme del Codice Civile. e le norme in materia.

Art. 13 –

L'affidatario e' tenuto a sostenere tutte le spese inerenti alla stipula del contratto di appalto.

- ART. 14 – CONTROVERSIE

Le eventuali controversie sorte in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente contratto, sono di competenza esclusiva del Foro di Alessandria.-----

Art. 15- MODALITA' DI REGISTRAZIONE

Di provvedere alla stipula del relativo contratto per scrittura privata, registrabile in caso d'uso ad avvenuta presentazione della documentazione richiesta e verifica della regolarità contributiva.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: -----

PERSI FRANCO -----

L'IMPRESA AGGIUDICATARIA: -----

- Rappresentante dell'Impresa:-----

Spett. ISOLA CHE C'E' COOP. SOCIALE SRL ONLUS

VIA TRENTO 28

TORTONA

Con riferimento a determina n. 74 del 29/08/2023, si richiede polizza fideiussoria, assicurazione RC
e n. 2 marche da bollo da Euro 16,00,

Cordiali sluti.

Villalvernia, 04/09/2023

IL SINDACO